

Assunzioni giovani con contratto di apprendistato di primo livello: novità e conferme dalla Legge di Bilancio per l'anno 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178)

Per l'anno 2021, i datori di lavoro che assumono giovani con **contratto di apprendistato di primo livello** continuano ad usufruire degli incentivi stabiliti dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 150/2015 per i quali la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ne ha previsto l'estensione per gli anni successivi, ovvero:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell'**1,31%**, di cui all'art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2015;
- cancellazione del contributo integrativo dello **0,30%**, ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali;
- **abolizione del contributo** previsto a carico del datore di lavoro **in caso di licenziamento dell'apprendista** dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. *ticket* di licenziamento).

Inoltre è previsto che:

- per le **imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti**: **0%** dell'aliquota imponibile, inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (art. 15 bis, co. 12 DL 137/2020, conv. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176).
- per le **imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti**: **5%** aliquota contributiva per l'intera durata del rapporto di apprendistato (art. 32, co. 1 *lett. b*) D. lgs 150/2015).

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista (Interpello MIps 22/2016).

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al **5,84%** della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo anno, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% (art. 15 bis, co. 12 DL 137/2020, conv. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176).

In questo ultimo caso, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Sotto il **profilo fiscale**, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.

Prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato ordinario

Con riferimento alle prosecuzioni dei contratti di apprendistato in rapporti di lavoro subordinato ordinario, ai sensi della Legge n. 178/2020 (art. 1, comma 13) le disposizioni di cui al comma 10 della medesima legge, non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui **all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Pertanto continua ad applicarsi **l'art. 1, comma 108, della Legge n. 205/2017** che ha previsto un **esonero** dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati, pari al **100%** (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per un periodo massimo di **36 mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - **entro sei mesi** dall'acquisizione del titolo di studio - hanno svolto presso il **medesimo datore di lavoro**:

- attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al **30%** delle ore di alternanza previste);
oppure
- periodi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.